



n. 1071/06 Reg. Sent.
n. 1636/05 e
2909/05 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3^a ha pronunciato la seguente

SENTENZA

► sul ricorso n. 1636/05 proposto da Impresa Borghi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale mandataria della costituenda ATI tra la Impresa Borghi s.r.l. e l'Impresa Buzzi Primo s.r.l., Rossi Renzo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Vidoni s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Verdi Alpi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv. ti Enrico Muffatti e Luca De Censi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Pattari, n. 6;

contro

Provincia di Sondrio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spadea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Pinamonte da Vimercate, n. 2;

e nei confronti di

Pieramos Cinquini, quale Presidente della Commissione aggiudicatrice del pubblico incanto, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

Costruzioni Sacramati s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

RT

rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Angiolini e Riccardo Maia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, n. 1;

per l'annullamento

del verbale di gara 12.5.2005 per i lavori di realizzazione della tangenziale di Dubino e sistemazione della sezione di deflusso del fiume Adda nei Comuni di Dubino, Delebio e Piantedo, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso, con particolare riferimento - occorrendo - al bando di gara di pubblico incanto, relativo ai lavori *de quo*, ed al disciplinare di gara;

► e sul ricorso n. 2909/05 proposto da Costruzioni Sacramani s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con Viberto Azienda Generale Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Angiolini e Riccardo Maia ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Galleria del Corso, n. 1;

contro

Provincia di Sondrio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Spadea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Pinamonte da Vimercate, n. 2;

e nei confronti di

Dirigente del Settore "Infrastrutture, lavori pubblici e pianificazione territoriale" della Provincia di Sondrio, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

Impresa Borghi s.r.l., anche quale mandataria della costituenda ATI tra l' Impresa Borghi s.r.l. e la Impresa Buzzi Primo s.r.l., non costituita in giudizio;

e nei confronti di

Vidoni s.p.a., non costituita in giudizio;

e nei confronti di

Rossi Renzo Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Verdi Alpi s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv.ri Enrico Muffari e Luca De Censi ed elettrivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Pattari, n. 6;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale n. 627 del 22 settembre 2005 della Provincia di Sondrio, con cui è stato disposto "l'annullamento aggiudicazione provvisoria alla costituenda ATI tra le ditte Costruzioni Sacramati s.p.a. di Badia Polesine (RO) e Viberto Azienda Generale Costruzioni s.r.l. da Verona dell'appalto dei lavori di realizzazione della tangenziale di Dubino e di sistemazione della sezione di deflusso del fiume Adda nei Comuni di Dubino, Delebio e Piantedo; ripetizione parziale operazioni di ammissione alla gara d'appalto";
- dell'atto in data 5 ottobre 2005 (prot. 46871), con cui la ripetizione delle operazioni di gara è stata fissata il giorno 10 novembre 2005;
- nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, esecutivo, consequenziale e comunque connesso;

e per la condanna

dell'Amministrazione resistente al risarcimento di ogni danno, materiale e immateriale, che la ricorrente abbia subito o dovesse subire in dipendenza degli atti impugnati, come da liquidarsi in corso di causa.

VISTI i ricorsi indicati in epigrafe con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Sondrio e della Costruzioni Sacramani s.p.a. (nel ricorso 1636/05), della Provincia di Sondrio e delle società Rossi Costruzioni s.r.l. e Verdi Alpi s.r.l. (nel ricorso 2909/05).;

VISTE le memorie difensive delle parti;

UDITI alla pubblica udienza del 28 febbraio 2006, relatore il dr. Riccardo Giani, nel ricorso 1636/05, l'avv. L. De Censi, per le ricorrenti, l'avv. G. Spadea, per la Provincia di Sondrio, e l'avv. V. Angiolini, per la Costruzioni Sacramani s.p.a.; nel ricorso 2909/05, l'avv. V. Angiolini, per la ricorrente, l'avv. G. Spadea, per la provincia di Sondrio, e l'avv. L. De Censi, per le società Rossi Costruzioni s.r.l. e Verdi Alpi s.r.l.;

VISTI gli atti tutti della causa;

Ritenuto quanto segue in:

FATTO e DIRITTO

1) Con determinazione dirigenziale n. 184 del 16 marzo 2005, la Provincia di Sondrio indiceva una gara avente la forma di pubblico incanto per i lavori di realizzazione della tangenziale di Dubino e per la sistemazione della sezione di deflusso del fiume Adda nei Comuni di Dubino, Delebio e Piantedo. All'incanto partecipavano ben 101 concorrenti, dei quali tuttavia quindici venivano esclusi, tra i quali la Impresa Borghi s.r.l., quale mandataria della costituenda ATI tra la Impresa Borghi s.r.l. e l'Impresa Buzzi Primo s.r.l., la Rossi Renzo Costruzioni s.r.l., la Vidoris s.p.a. e la Verdi Alpi s.r.l. In esito alle operazioni di gara, la Commissione alla stessa preposta dichiarava, nel verbale del 12 maggio 2005, che l'offerta della costituenda ATI tra le società Costruzioni Sacramani s.r.l. e Liberto Azienda Generale s.r.l. era la migliore tra quelle

ammissibili, avendo offerto un ribasso del 28,220%.

2) Con il ricorso n. 1636/05 le società Impresa Borghi s.r.l., quale mandataria della costituenda ATI tra la Impresa Borghi s.r.l. e l'Impresa Buzzi Primo s.r.l., Rossi Renzo Costruzioni s.r.l., Vidoni s.p.a. e Verdi Alpi s.r.l. impugnano il verbale di gara del 12.5.2005, che ha disposto la loro esclusione dalla procedura, nonché, in subordine, lo stesso bando di gara. Le ricorrenti evidenziano di essere state escluse in quanto, le prime tre, sprovviste della qualificazione nella categoria OS1, mentre la quarta in quanto sprovvista di idonea classifica (III) relativamente alla posseduta categoria OS1. Ritengono tale decisione della stazione appaltante illegittima le società ricorrenti ne chiedono l'annullamento, formulando le seguenti censure:

- *Violazione e falsa applicazione di legge - Violazione degli artt. 72, 73 e 74 del DPR 21.12.1999, n. 554.* Le norme di gara prevedono che i lavori in cui si articola l'intervento rientrino nella categoria OG3- classifica IV, per un importo di € 1.156.200,00, nella categoria OG8- classifica V, per un importo di € 2.787.890,86 e nella categoria OS1 - classifica III, per un importo di € 724.016,05; tali previsioni devono tuttavia essere interpretate, alla luce della normativa di cui al DPR 554/1999, nel senso che sia necessario per concorrere il possesso delle sole categorie generali (OG3 e OG8), mentre il riferimento alla categoria OS1 serve solo ad indicare una parte accessoria di cui si compone l'opera, per consentirne il subappalto, l'affidamento a cottimo o lo scorporo.

- *Violazione di legge - Violazione del DPR 25.1.2000, n. 34 - Eccesso di potere per svianamento, perplessità, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione.* Se il bando e il disciplinare di gara fossero invece da interpretare, come ha fatto la Commissione nel verbale impugnato, nel senso che il possesso della qualificazione nella categoria OS1, classifica

RY

III, è previsto a pena di esclusione, allora essi risultano illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere.

Si sono costituite in giudizio l'Amministrazione provinciale e la società controinteressata Costruzioni Sacramati s.r.l., per resistere al ricorso.

3) Con determinazione dirigenziale n. 627 del 22 settembre 2005, l'Amministrazione provinciale, dato atto della pendenza del ricorso giurisdizionale n. 1636/05, ha annullato, contestualmente, sia le esclusioni dalla gara d'appalto giustificate soltanto dal mancato possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto, sia l'aggiudicazione provvisoria. Con successivo provvedimento del 5 ottobre 2005 la Provincia ha altresì fissato la data del 10 novembre 2005 per la ripetizione della procedura competitiva.

4) Con il ricorso 2909/05 la Costruzione Sacramati s.p.a., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la società Liberto Azienda Generale Costruzioni s.r.l., impugna i richiamati provvedimenti provinciali del 22 settembre 2005 e del 5 ottobre 2005, articolando nei loro confronti le seguenti censure:

- *Violazione e falsa applicazione del bando e della normativa di gara, in relazione ai principi dell'edilizia pubblica, alla legge n. 109 del 1994, al DPR n. 554 del 1999 e al DPR n. 34 del 2000. Carezza ed insufficienza della motivazione. Eccesso di potere. La lex specialis è chiara ed univoca nell'indicare come necessario per partecipare alla gara il possesso della categoria OS1;*

- *Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, in relazione al DPR n. 554 del 1999 ed al DPR n. 34 del 2000. Eccesso e sviumento di potere. La previsione della normativa di gara, circa il necessario possesso della qualificazione nella*

categoria OS1, è diretta applicazione della previsione di legge di cui all'art. 13, comma 7, legge 109/94;

- *Violazione e falsa applicazione dei principi dell'evidenza pubblica, in relazione alla parità di condizioni tra i concorrenti. Eccesso di potere* La stazione appaltante ha sempre sostenuto che il possesso della qualificazione nella categoria OS1 fosse necessario, in tal modo orientando il comportamento dei soggetti interessati;

- *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-novies della legge 241 del 1990 in relazione alla legge n. 109 del 1994, al DPR 554 del 1999 e al DPR n. 34 del 2000. Carenza, insufficienza, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza della motivazione. Eccesso e svariamento di potere* L'Amministrazione provinciale ha violato le norme disciplinanti l'autotutela amministrativa, con specifico riferimento all'indicazione dell'interesse pubblico che deve sorreggere l'annullamento dell'atto;

- *Incompetenza e violazione dell'imparzialità della Commissione giudicatrice ex art. 97 Cost.* *Violazione e falsa applicazione dell'art. 21-novies della legge 241 del 1990 in relazione al bando di gara, alla legge 109 del 1994, al DPR 554 del 1999, al DPR n. 34 del 2000.* I provvedimenti adottati non rientrano nella competenza del Dirigente di settore bensì nella competenza della Commissione di gara.

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Sondrio e le società Rossi Renzo Costruzioni s.r.l. e Verdi Alpi s.r.l., per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 2854 del 17 novembre 2005 la Sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensione proposta dalla ricorrente.

5) In via preliminare deve essere disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, stante la connessione oggettiva tra gli stessi esistente. Come già evidenziato,

infatti, col ricorso n. 1636/05 viene impugnato, in uno con l'aggiudicazione provvisoria e in subordine col bando di gara, il provvedimento di esclusione di alcuni concorrenti dalla gara, per il mancato possesso delle necessarie qualificazioni, mentre con il ricorso n. 2909/05 viene impugnata la successiva determinazione dirigenziale di annullamento d'ufficio del medesimo provvedimento di esclusione, assieme all'atto che dispone la rinnovazione delle operazioni di gara.

6) E' necessario, procedendo in ordine logico, esaminare per primo il ricorso n. 2909/05 e quindi l'impugnazione del provvedimento di annullamento d'ufficio delle esclusioni precedentemente disposte e della previsione di rinnovazione della gara.

Come anticipato in sede cautelare, il ricorso appare foncato e meritevole di accoglimento.

E' assorbente, al riguardo, la censura esposta nel primo motivo, con cui la ricorrente si duole dell'atto di autotutela assunto dall'Amministrazione, il quale, nel ritenere non necessario per partecipare alla gara il possesso della qualificazione nella categoria OS1, avrebbe violato la disciplina della procedura. Il bando di gara, al punto 7, prevede che i lavori di realizzazione della tangenziale di Dubino rientrano nella categoria OG3 - classifica IV (per un importo di € 1.156.200,00), mentre quelli relativi alla sistemazione della sezione di deflusso del fiume Adda nella categoria OG8 - classifica V (per un importo di € 2.787.890,86) e nella categoria OS1 - classifica III (per € 724.016,05). Lo stesso bando, al successivo punto 17, disciplinando le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione, dispone che i concorrenti devono possedere attestazione SOA in corso di validità "che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere,

riportate al precedente punto 7°. Il disposto della *lex specialis* è chiaro ed univoco nell'imporre come necessario, ai fini della partecipazione alla gara, anche il possesso nella categoria OS1, come è confermato anche dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante nel corso della procedura. Né a diversa soluzione può condurre, come invece sostenuto dall'Amministrazione resistente e dalle società controinteressate, il riferimento al possesso della qualificazione in categorie e classifiche "adeguate ai lavori da assumere", contenuto nel bando al citato punto 17. Tale richiamo alla "adeguatezza" non può infatti essere utilizzato per sostenere che il bando si limiterebbe a richiedere le qualificazioni secondo la disciplina di cui agli artt. 72-74 del DPR 554/99, senza imporre alcun requisito aggiuntivo, per il semplice ma assorbente rilievo che la citata clausola del bando, letta nella sua interezza, prevede sì il possesso di qualifiche adeguate ma come "riportate al precedente punto 7)", imponendo quindi il possesso di tutte le qualificazioni ivi contemplate. In realtà la previsione di qualificazioni "adeguate" ai lavori da assumere vuol riferirsi al fatto che per essere ammessi alla procedura i concorrenti devono possedere le qualificazioni richieste dal bando in relazione agli importi di valore dallo stesso indicati, "adeguate" quindi agli importi delle opere previste dalla *lex specialis*. Conseguentemente il provvedimento di annullamento impugnato, fondato sul presupposto che il bando di gara non richiederebbe a pena di esclusione il possesso anche della qualificazione nella categoria OS1, è illegittimo.

La fondatezza della esaminata censura porta all'accoglimento del ricorso e al conseguente annullamento degli atti impugnati. Deve di contro essere respinta la domanda di risarcimento danni per equivalente, che è infatti formulata in subordine rispetto all'annullamento degli atti, che soddisfa in forma specifica l'interesse azionato.

7) Con il ricorso 1636/05 le società Impresa Borghi s.r.l., Rossi Renzo Costruzioni s.r.l., Vidoni s.p.a. e Verdi Alpi s.r.l. impugnano il provvedimento con il quale sono state escluse dalla gara per mancato possesso della qualificazione nella categoria OS1 (le prime tre) e per carenza della categoria III nella suddetta qualificazione (la quarta).

Con il primo motivo le società ricorrenti si dolgono dell'esclusione disposta a loro carico, sul rilievo che le previsioni della legge di gara, che fanno riferimento anche alla qualificazione nella categoria OS1, dovrebbero tuttavia essere interpretate, alla luce della normativa di cui al DPR 554/1999, nel senso che sia necessario per concorrere il possesso delle sole categorie generali (OG3 e OG8), mentre il riferimento alla richiamata categoria specializzata servirebbe solo ad indicare una parte accessoria dell'opera al fine di consentirne il subappalto, l'affidamento a cottimo o lo scorporo.

La censura è infondata.

Come già in precedenza evidenziato il bando di gara, ai richiamati punti 7 e 17, è esplicito nell'imporre ai concorrenti, a pena di esclusione, il possesso della qualificazione nella categoria OS1 e non possono quindi essere condivisi i tentativi di fornire una lettura delle previsioni di gara che riducano il riferimento alla richiamata qualificazione ad un ruolo marginale, teso unicamente ad indicare la parte di opera subappaltabile o scorporabile.

Con il secondo motivo le ricorrenti, in subordine, con precipuo riferimento all'ipotesi in cui fosse affermata una lettura della *lex specialis* tale da imporre come necessario il possesso della qualificazione nella categoria OS1, si dolgono direttamente delle richiamate disposizioni del bando, ritenendole illegittime per violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare le ricorrenti censurano il bando laddove prevede che

RK

imprese in possesso della qualificazione nelle categorie generali prevalenti OG3 e OG8 non possano partecipare alla gara se non in possesso dell'ulteriore qualificazione nella categoria specializzata OS1.

Tesi diametralmente opposta a quella formulata nella censura in esame è invece sostenuta dalla Costruzioni Sacramati spa nel ricorso n. 2909/05 dove, alla seconda doglianza, si pone in luce che il possesso della qualificazione nella categoria OS1, oltre ad essere imposto dalla normativa concorsuale, sarebbe diretta applicazione della previsione di legge di cui all'art. 13, comma 7, legge 109/94, così che il bando di gara non avrebbe potuto disporre diversamente.

Osserva il Collegio che la disciplina in materia di qualificazione delle imprese in relazione agli appalti di opere è posta, com'è noto, da un insieme di norme contenute nella legge n. 109 del 1994, nel DPR 554 del 1999 e nel DPR 34 del 2000. In particolare, per quel che qui specificamente rileva, deve essere evidenziato che: A) in termini generali l'art. 74, comma primo, DPR 554/1999 prevede che le imprese in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando come categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, anche se non sono in possesso della relativa qualificazione, ovvero possono alternativamente subappaltare le lavorazioni specializzate ad imprese in possesso della qualificazione medesima; B) il comma secondo dello stesso art. 74 cita una prima disciplina derogatoria, consistente nella esclusione della esecuzione diretta delle lavorazioni relative ad opere generali e a strutture impianti ed opere speciali di cui all'art. 72 quarto comma del DPR 554, da parte di imprese qualificate per la sola categoria prevalente; tali lavorazioni sono comunque subappaltabili a imprese in

RY

possesso della relativa qualificazione ovvero eseguibili a mezzo di costituzione di ATI verticale; C) infine l'art. 13, settimo comma, della legge 109/94, espressamente richiamato dall'art. 74 comma 2 DPR 554/99, prevede una seconda e più stringente disciplina speciale, che consiste nell'esclusione anche della affidabilità in subappalto e quindi nella imposizione di esecuzione diretta da parte dei soggetti affidatari (salva sempre la costituzione di ATI verticali), quando si tratti di opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture impianti ed opere speciali, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori.

Nel ricorso n. 2909/05 la Costruzioni Sacramati spa sostiene che l'art. 13 settimo comma legge 109/94 prevederebbe in generale per le opere specializzate di valore superiore al 15% il divieto di subappalto, e quindi il necessario possesso della qualificazione stessa da parte del concorrente. Tale assunto non ha riscontro nella normativa richiamata. Infatti, come sopra evidenziato, il possesso della qualificazione nella categoria generale prevalente, rende senz'altro possibile all'impresa aggiudicataria l'esecuzione diretta di tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera, ivi comprese le previste opere specializzate non prevalenti, anche senza il possesso della correlata qualificazione (art. 74, comma 1, DPR 554/99). Ben diverso è il discorso allorché vengano in considerazione, non già mere opere specializzate, ma piuttosto strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 72 quarto comma DPR 554 cit, in relazione alla quali l'art. 74 comma secondo del DPR 554/99 pone il divieto di esecuzione diretta in difetto di specifica qualificazione, ovvero opere di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, come definite dall'art. 13 comma 7 legge 109/94, per le quali la stessa norma pone altresì anche il divieto di subappalto. Ma nel caso di specie il

RK

bando di gara richiede la qualificazione nella categoria specializzata OS1 (relativa a opere di scavo, ripristino e modifica di volumi di terra, realizzate con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare: vegetale, argilla, ghiaia, sabbia, roccia), che risulta estranea sia alle strutture, impianti e opere speciali per le quali l'art. 74, comma 2. DPR 554/99 vieta l'esecuzione diretta, sia alle opere di rilevante contenuto tecnologico e complessità tecnica per le quali l'art. 13 comma 7 legge 109/94 vieta il subappalto. Infatti, a riprova di ciò, il DPR n. 34 del 2000 prevede che la categoria OS1 è priva di qualificazione obbligatoria, secondo la previsione contenuta nelle "premesse" allegato A ultimo paragrafo del decreto, il che importa che le opere in essa contemplate sono direttamente eseguibili dall'impresa aggiudicataria anche se priva della specifica qualificazione.

Il secondo motivo del ricorso n. 2909/05 è quindi infondato.

Al contrario è fondata la seconda doglianza proposta dalle società ricorrenti nel ricorso n. 1636/05 e con la quale si censura la stessa previsione del bando di gara.

E' sufficiente in proposito richiamare quanto sopra evidenziato. Ai sensi dell'art. 74, comma 1, DPR 554/1999, il possesso della qualificazione in categoria generale prevalente (quali sono nella specie OG3 e OG8) consente sicuramente all'impresa aggiudicataria di eseguire anche le opere rientranti in categorie specializzate (nella specie OS1), anche se priva della relativa qualificazione. Ciò soprattutto in considerazione del rilievo, già chiarito, che la categoria OS1 non rientra in quelle a qualificazione obbligatoria in base al DPR 34/2000 e i lavori cui la stessa si riferisce non integrano le previsioni normative di cui agli art. 74, comma 2, DPR 554/99 e 13, comma 7, legge 109/94. La stazione appaltante deve indicare, ex art. 73 comma 2 DPR 554/99, anche le

R/c

opere relative a categorie generali o specializzate non prevalenti che compongono l'opera complessiva, che potranno essere dal concorrente anche subappaltate, affidate a cottimo o scorporate, ma non può pretendere a pena di decadenza, e per altro in assenza di qualsiasi motivazione che giustifichi la deroga rispetto alle previsioni normative, il possesso anche della qualificazione nella categoria specializzata non prevalente.

E' quindi fondata la seconda censura proposta nel ricorso n. 1636/05 il quale quindi, in relazione alla suddetta doglianza, deve essere accolto, con conseguente annullamento del bando di gara nella parte in cui impone, a pena di esclusione, il possesso della qualificazione nella categoria OS1.

8) Ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, terza Sezione, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe così dispone:

- riunisce i ricorsi nn. 1636/05 e 2905/05;
- accoglie, in parte, il ricorso n. 2909/05 e per l'effetto annulla gli impugnati provvedimenti n. 627 del 22.9.2005 e prot. 46871 del 5.10.2005; respinge la domanda di risarcimento del danno per equivalente;
- respinge, in parte, e in parte accoglie, il ricorso n. 1636/05 e per l'effetto annulla, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, l'impugnato bando di gara;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano il 28 febbraio 2006 in camera di consiglio con l'intervento dei

magistrati:

Domenico Giordano - Presidente

Riccardo Giani - Referendario est.

Vincenzo Blanda - Referendario

[Handwritten signature]
Riccardo Giani

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

il 26/04/2006

(art. 55, l. 27.4.1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione,

[Handwritten signature]